#### LA GIUNTA REGIONALE

visti:

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le "Linee Guida in materia di tirocini" ove si prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano nelle proprie normative i contenuti delle linee Guida, ove esse siano più favorevoli alle previgenti disposizioni;
- l'Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", in cui si prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee Guida allegate";
- l'Accordo del 22 gennaio 2015 sul documento recante "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2015 n. 1496 avente ad oggetto: "Approvazione del documento recante "Disciplina in materia di tirocini", in conformità agli accordi, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in data 24 gennaio 2013, 5 agosto 2014 e 22 gennaio 2015. Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2013, n. 2190";

dato atto che la Regione ha sottoscritto, in data 30 gennaio 2017, la convenzione - la cui bozza è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 859 in data 1° luglio 2016 - tra la Regione Emilia-Romagna, Regione Puglia, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento e Regione Calabria per il riuso di servizi online per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per Te", con decorrenza giuridica dal 7 aprile 2017, prot.5623/R.E.R.;

dato atto che il nuovo portale "Lavoro per te", in uso alla struttura, ha l'obiettivo di ottimizzare i servizi finalizzati alla gestione del mercato del lavoro tra cui, in particolare, la gestione dei tirocini, come strumento di politica attiva;

preso atto che gli uffici della struttura Politiche per l'impiego, a seguito dell'acquisizione del portale sopra citato, ritengono necessario modificare il testo dell'allegato alla DGR 1496/2015, provvedendo a redigere un nuovo documento recante "Disciplina in materia di tirocini", per consentire ai soggetti promotori la gestione dei tirocini "online" mediante l'inoltro telematico della documentazione necessaria;

preso atto che il nuovo documento sopra citato è allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;

dato atto che la presente deliberazione non comporta spese;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente supplente della struttura Politiche per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

# ad unanimità di voti favorevoli

#### **DELIBERA**

- di approvare, per i motivi richiamati in premessa, il documento allegato alla presente deliberazione "Disciplina in materia di tirocini", in conformità agli accordi, ai sensi dell'art.4 del d.lgs 281/1997, sottoscritti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in data 24 gennaio 2013", 5 agosto 2014 e 22 gennaio 2015;
- 2) di dare atto che gli atti di applicazione delle disposizioni di cui al documento allegato alla presente deliberazione che comportino oneri a carico dell'amministrazione regionale daranno indicazioni circa la copertura finanziaria relativa agli oneri conseguenti;
- 3) di revocare la deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2015, n. 1496;
- 4) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25;
- 5) di pubblicare sul sito istituzionale della Regione alla voce "Lavoro" il documento allegato alla presente deliberazione;

# Regione Autonoma Valle d'Aosta

# Disciplina in materia di tirocini

#### **SEZIONE A**

# Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari

- 1. Con il presente provvedimento, la Regione disciplina e promuove, ai sensi delle "Lineeguida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24/01/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 34, della L. 92/2012, il tirocinio come misura formativa di politica attiva. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura come un rapporto di lavoro.
- 2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
- 3. In base alle finalità e ai destinatari si distinguono le seguenti tipologie di tirocinio:
- a) Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo scolastico entro e non oltre 12 mesi;
- **b)** Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI) e inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui alla lettera a). Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;
- c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. 1, comma 1, della L. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della L 381/91 e soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.
  - 4. La presente disciplina si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, ma diversamente denominati, qualora non espressamente disciplinati con atti o normativa regionale e rivolti a persone svantaggiate o ai disabili.
  - 5. Ai cittadini comunitari provenienti da paesi dell'Unione Europea nonché ai cittadini stranieri non comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale condizione di regolarità, si applicano le disposizioni contenute nella presente Sezione A), e nelle sezioni B) e D).
  - 6. Ai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione, (es: i tirocini realizzati nell'ambito di Erasmus Plus, del programma Eurodyssée promosso dall'ARE, l'Assemblea delle Regioni d'Europa,) e similari, si applicano le regole dei relativi programmi o accordi transnazionali fatta salva l'applicazione della presente disciplina in assenza di norme o disposizioni specifiche in essi contenuti.
  - 7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni:
- a) i tirocini curricolari promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale, da organismi di formazione professionale iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative.
  - 8. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi della L. 381/91, per le finalità dell'art.1, comma 1, lettera b) e del Decreto Interministeriale 142 del 25 marzo 1998 all'art. 2, comma 1, lettera f.

# Art. 2. Durata del Tirocinio

- 1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie, come di seguito indicato:
  - a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 comma 3, lett. a): non superiore a sei mesi, proroghe comprese;
  - b) tirocini di inserimento e/o reinserimento di cui all'art.1 comma 3, lett. b): non superiore a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, autorizzata dalla struttura regionale competente per tirocini con mansioni o compiti di particolare complessità;
  - c) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 comma 3, lett. c): non superiore a dodici mesi. Nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi, proroghe comprese.
- 2. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini a favore di lavoratori disabili di cui all'art. 1, comma 1, della L. 68/99, delle persone svantaggiate ai sensi della L.381/91, dei soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, può definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata, indennità di frequenza e ripetibilità.
- 3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di maternità, infortunio, malattia lunga o durante il periodo di sospensione dell'attività aziendale. Tali periodi di sospensione non sono computati per la durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti massimi previsti nel comma 1, lettere a), b) e c).

# Art. 3. I soggetti promotori

- 1. Possono promuovere i tirocini i seguenti soggetti, terzi rispetto al soggetto ospitante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:
  - a) la struttura regionale competente in materia di formazione e lavoro, i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati;
  - b) i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro;
  - c) i soggetti accreditati per la formazione professionale e l'orientamento;
  - d) gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici:
  - e) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
  - f) le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;
  - g) la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
  - h) le Agenzie tecniche in qualità di enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

#### Art. 4. Ruolo del soggetto promotore

- 1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. I compiti del soggetto promotore sono:
  - a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo, impegnandosi ad utilizzare la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione;

- b) individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate ai compiti da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante, per monitorare l'attuazione del progetto formativo e il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
- c) rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- d) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto deve essere inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- e) valutare, con il soggetto ospitante, le candidature e la relativa selezione secondo criteri di trasparenza e, se del caso, di evidenza pubblica;
- f) inviare alla struttura competente in materia di politiche per l'impiego della Regione ed alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale copia della convenzione e del progetto formativo;
- g) fino all'attivazione del Portale Lavoro per te di cui all'art. 10, conservare la copia originale delle convenzioni e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli organi addetti alla vigilanza ed al controllo.

# Art. 5. I soggetti ospitanti

- 1. Sono soggetti ospitanti il tirocinio: le imprese, gli enti pubblici o privati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico.
- 2. I soggetti ospitanti devono avere sede legale e/o unità produttiva sul territorio regionale per lo svolgimento del tirocinio. La sede di svolgimento dei tirocini deve essere situata sul territorio regionale.
- 3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi, e non può stabilire un orario superiore a quanto previsto dal CCNL di settore.
- 4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008, e con la normativa di cui alla L.68/99.
- 5. Il soggetto ospitante può attivare il tirocinio anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i soggetti disabili e in condizione di svantaggio sociale.

# Art. 6. Ruolo del soggetto ospitante

- 1. I compiti del soggetto ospitante sono:
  - a) stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore, coinvolgendo il tirocinante;
  - b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale ad esclusione degli apprendisti. Nel caso di soggetto ospitante con meno di 15 dipendenti il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
  - c) effettuare le comunicazioni obbligatorie in conformità con quanto previsto all'art. 13;
  - d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

- e) consentire il libero accesso del tutor del soggetto promotore e collaborare con lo stesso nella verifica dell'andamento del tirocinio;
- f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza previsti per legge;
- g) esprimere una valutazione dell'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze informali eventualmente acquisite;
- h) garantire al tirocinante un'adeguata formazione e informazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare in presenza di rischi specifici, in applicazione del D.lgs. 81/2008;
- i) realizzare un'attività di formazione circa i rischi specifici a cui il tirocinante è esposto.

### Art. 7. Limiti di attivazione dei tirocini

- 1. I soggetti ospitanti di cui all'art. 5 possono ospitare tirocinanti in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:
  - a) i soggetti ospitanti di cui all'art 5, senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: un tirocinante;
  - b) nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti: un tirocinante per ogni unità produttiva;
  - c) nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  - d) nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
- 2. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della L. 68/99, delle persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91, e i soggetti contemplati nel Piano di Politica del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.
- 3. I soggetti ospitanti non devono avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella stessa unità organizzativa, intendendosi per tale gli uffici, i reparti, le aree produttive.
- 4. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini se ha procedure autorizzate di CIG ordinaria, con esclusione delle situazioni legate alla stagionalità ed agli eventi atmosferici, straordinaria o in deroga e contratti di solidarietà in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità organizzativa.
- 5. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinio per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso:
  - a) per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 6;
  - b) per sostituire i contratti a termine nei periodi di maggiore intensità delle attività produttive;
  - c) per sostituire il personale nei periodi di malattia, di maternità, infortunio o malattia lunga, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
- 6. E' fatto divieto di attivazione di tirocinio in presenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il terzo grado, in base alla definizione di parentela e di affinità contenuta nel Codice Civile, nei casi in cui l'indennità di tirocinio venga corrisposta da un ente pubblico.
- 7. Nel triennio successivo alla conclusione di un tirocinio è fatto divieto di attivazione di un nuovo tirocinio tra il medesimo tirocinante ed il medesimo soggetto ospitante; in ogni caso il soggetto

ospitante non può attivare un nuovo tirocinio con il medesimo tirocinante per lo stesso profilo professionale.

# Art. 8. Compiti del tirocinante

- 1. Il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività e osservare gli obblighi previsti nel Progetto Formativo;
  - b) rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008;
  - c) osservare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) firmare il registro presenze;
  - e) in caso di assenza dal tirocinio, informare tempestivamente l'azienda ospitante ed il soggetto promotore e giustificare la stessa al momento del rientro.

# Art. 9. Tutoraggio

- 1. Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del Progetto di tirocinio Formativo e garante della sua corretta realizzazione.
- 2. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
  - a) collabora alla redazione del Progetto Formativo individuale del tirocinio;
  - b) coordina l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
  - c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto Formativo;
  - d) effettua le necessarie visite "in loco" finalizzate a monitorare l'andamento del tirocinio;
  - e) verifica la regolarità del registro presenze, firmato dal tirocinante e dal tutor del soggetto ospitante:
  - f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
  - g) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta, utilizzando i modelli previsti dalla Regione per registrare le competenze del tirocinante.
- 3. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto. Il tutor del soggetto ospitante può essere l'imprenditore, il libero professionista ed il socio collaboratore, anche senza dipendenti e il personale assunto, esclusi gli apprendisti, operanti nell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio.
- 4. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di quattro tirocinanti contemporaneamente.
- 5. Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:
  - a) collabora alla redazione del Progetto Formativo individuale del tirocinio;
  - b) collabora alla definizione delle condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento del tirocinante;
  - c) favorisce l'inserimento del tirocinante;
  - d) promuove l'acquisizione delle competenze secondo quanto descritto nel Progetto Formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
  - e) controfirma il registro presenze firmato dal tirocinante;
  - f) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
  - g) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

- 6. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
  - a) redigere il Progetto Formativo Individuale;
  - b) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento del tirocinante;
  - c) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del Progetto Formativo, attraverso modalità di verifica "in itinere" e a conclusione dell'intero processo percorso;
  - d) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta.
- 7. La Regione può promuovere, anche in accordo con le parti sociali, misure tese alla formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor.

# Art. 10. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo

- 1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante.
- 2. I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo di cui al precedente comma 1- che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione regionale del lavoro e delle Organizzazioni sindacali.
- 3. Nelle more dell'attivazione del Portale Lavoro per te il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 1 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.). Tali modalità di trasmissione devono essere utilizzate anche in caso di malfunzionamento del predetto portale. In quest'ultimo caso le modalità alternative di trasmissione di cui al presente comma dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.
- 4. Ai sensi del comma 5-ter, dell'art. 2 della Legge 9 agosto 2013, n.99 i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni, possono fare riferimento alla normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni, di cui all'art. 13 della presente disciplina, presso il servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

# Art. 11. Indennità di partecipazione e rimborsi spese

- 1. In conformità a quanto previsto dall'art 1, commi 34-36 della L. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 450,00 Euro, lordi mensili e non superiore a 600,00 Euro lordi mensili. Tale importo può subire una riduzione proporzionale al minore impiego del tirocinante presso l'azienda ospitante, ma non può comunque essere inferiore a 300,00 Euro lordi mensili.
- 2. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o, in accordo con soggetti terzi, attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.
- 3. L'indennità di partecipazione per i soggetti di cui all'art.1 comma 3 lettera c), con disabilità e in condizione di svantaggio è erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5 Euro lordi/ora, con un'indennità minima mensile di norma non inferiore a 300,00 Euro lordi.
- 4. La Regione potrà inoltre prevedere indennità con importi differenziati per le tipologie di tirocinio di cui all'art.1, comma 3 lettere a), e b).
- 5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o percettori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui ai commi 1 e 3 può non essere corrisposta.

- 6. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.
- 7. E' possibile riconoscere ai tirocinanti un rimborso forfetario delle spese di vitto, trasporto ed eventuale alloggio secondo le modalità definite nella convenzione.

#### Art. 12. Garanzie assicurative

- 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni specificate nella convenzione, l'osservanza da parte del soggetto ospitante degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL per il tirocinante, nonché la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- 2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, essa definisce nella convenzione le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
- 3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, che rientrino tra quelle definite nel Progetto Formativo.
- 4. La Regione può contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nell'ambito di progetti specifici.

# Art. 13. Comunicazioni obbligatorie

1. I soggetti ospitanti di cui all'art. 5 sono tenuti ad effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9 bis, comma 2, del D.L.gs 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. 608/96.

# Art. 14. Monitoraggio

- 1. La Regione promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.
- 2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del Lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo le forme di abuso.

# Art. 15. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

- 1. La Regione opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini e per prevenire forme di abuso, nel rispetto delle competenze statali in materia di verifica e controllo.
- 2. Fermo restando l'obbligo delle comunicazioni obbligatorie da parte del soggetto ospitante di cui all'art.13, la Regione mette a disposizione degli enti con compiti e poteri di vigilanza, controllo ispettivo e sanzionatori i dati e le informazioni sui tirocini, ivi compresa la relativa documentazione, presenti sul proprio sistema informativo lavoro (SIL-VDA) e sul Portale Lavoro per te.

# Art. 16. Politiche di accompagnamento

- 1. La Regione può promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato.
- 2. La Regione può definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori, sia per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.
- 3. La Regione può prevedere l'erogazione di incentivi economici in regime "de minimis" oppure ai sensi dell'art. 40 del reg. CE n. 800/2008 per l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti.

# Art. 17. Attestazione delle competenze acquisite

- 1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dell'attività svolta ed eventualmente delle competenze acquisite con riferimento ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla L. 92 /2012, art. 4, comma 67, o al Repertorio definito dalla Regione.
- 2. Il tirocinio dovrà essere registrato sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), del D.lgs 276/2003.
- 3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal Progetto Formativo.
- 4. La Regione può promuovere la validazione/certificazione delle competenze acquisite in tirocinio.

### **SEZIONE B**

#### Tirocini estivi di orientamento

#### Art. 18. Definizione

- 1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento: i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di giovani o adolescenti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico e formativo, che abbiano compiuto 16 anni e assolto l'obbligo scolastico.
- 2. I tirocini estivi di orientamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.
- 3. I tirocini estivi di orientamento non sono rapporti di lavoro e non vi è obbligo da parte del soggetto ospitante pubblico o privato di un compenso economico, tuttavia si può prevedere a discrezione del soggetto ospitante, di mettere a disposizione del tirocinante una borsa di studio.

#### Art. 19. Durata e limiti

- 1. La durata del tirocinio estivo di orientamento è pari al periodo compreso tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico in corso, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio delle lezioni di quello successivo, e non può essere superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese.
- 2. Nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli di cui all' art. 3 comma 1 lettere c), d), e) nonché altre istituzioni di alta formazione che rilascino titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, il soggetto ospitante non è vincolato sul numero di tirocini da attivare, salvo eventualmente quanto stabilito dai CCNL di settore.
- 3. Nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli previsti dall'art.3 comma 1 lettere a), f), g) si applicano i limiti previsti all'articolo 7 per quanto riguarda il numero dei tirocini da attivare.

# Art. 20. Soggetti Promotori

- 1. Il soggetto promotore nomina un tutor che svolga la funzione di verifica e monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante.
- 2. Nel caso di tirocini attivati da soggetti promotori indicati all'art.3, comma 1, diversi da quelli di cui alle lettere c) e d), questi ultimi possono comunque designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione con il tutor individuato dal soggetto promotore, svolga il ruolo di assistenza e guida del tirocinante.
- 3. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto di orientamento.

### Art. 21. Soggetti Ospitanti

- 1. Possono ospitare tirocini estivi di orientamento datori di lavoro privati o pubblici.
- 2. I soggetti ospitanti devono individuare un tutor che supporti i tirocinanti nel loro percorso di orientamento.
- 3. Il soggetto ospitante è tenuto ad adottare anche nei confronti dei tirocinanti le misure di tutela applicate al proprio personale ai sensi del d.lgs. 81/2008.

# Art. 22. Compiti del tirocinante

- 1. Il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal Progetto di orientamento;
  - b) rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) firmare il registro presenze.

#### Art. 23. Modalità di attivazione

- 1. I tirocini estivi di orientamento sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio, sottoscritto anche dal tirocinante.
- 2. Il Progetto di orientamento deve includere i seguenti elementi essenziali:
  - a) dati identificativi del soggetto promotore e del tutor;
  - b) in caso di soggetto promotore diverso da istituzioni scolastiche e formative, dati identificativi del tutor;
  - c) dati identificativi del soggetto ospitante e del tutor;
  - d) dati identificativi del tirocinante;
  - e) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
  - f) impegno orario settimanale del tirocinante presso il soggetto ospitante;
  - g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
  - h) estremi identificativi delle assicurazioni;
  - i) settore aziendale di inserimento (ATECO);
  - j) area professionale di riferimento (CP ISTAT);
  - k) figura professionale;
  - 1) obblighi del tirocinante.

#### Art. 24. Comunicazioni del tirocinio

- 1. I tirocini estivi di orientamento non sono soggetti all'obbligo delle comunicazione, così come previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007, a seguito del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, a condizione che:
  - a) il tirocinio sia promosso da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci titoli di studio aventi valore legale;

- b) i destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.
- 2. Al fine di consentire alla Regione di effettuare il monitoraggio e la valutazione dei tirocini estivi di orientamento, i soggetti promotori sono tenuti a comunicare i dati della Convenzione e di ciascun Progetto di orientamento, entro cinque giorni dall'attivazione del tirocinio.
- 3. I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della Convenzione e dei Progetti di orientamento ed eventualmente esibirli, su richiesta agli enti istituzionali preposti sul territorio.

# **SEZIONE C**

Tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998 (Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica").

# Art. 25. Definizione e tipologia di tirocinio

- 1. Le persone straniere residenti all'estero, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 40 co. 9 lett. a) del D.P.R. 394 del 1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.
- 2. I destinatari sono le persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati.

#### Art.26. Durata dei tirocini

- 1. Il tirocinio deve avere una durata minima di almeno tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore, da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria condotta dalla struttura competente.
- 2. La durata non può essere superiore a dodici mesi, proroghe comprese.
- 3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

# Art. 27. Soggetti coinvolti

- 1. I soggetti coinvolti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadini non comunitari residenti all'estero sono:
- a) il soggetto promotore;
- b) il soggetto ospitante;
- c) il tirocinante.
- 2. I soggetti promotori e soggetti ospitanti sono quelli individuati agli articoli 3 e 5.

# Art. 28. Obblighi del soggetto promotore

- 1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'art.4 ed ai fini del monitoraggio di cui all'art. 38, il soggetto promotore è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente:
  - a) il rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego della rappresentanza diplomatico consolare;
  - b) l'arrivo in Italia del tirocinante.
- 2. Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
- 3. Qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto

promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

### Art. 29. Obblighi del soggetto ospitante

- 1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'art.6 il soggetto ospitante, fatte salve eventuali diverse disposizioni relative a specifici Programmi e/o Progetti, è tenuto a:
  - a) fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale;
  - b) pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.
- 2. Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio.
- 3. I soggetti ospitanti sono soggetti ai limiti numerici e di attivazione previsti all'art.7.

# Art. 30. Comunicazioni obbligatorie

- 1. I tirocini di cui alla presente sezione sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'art.13 da parte del soggetto ospitante.
- 2. Il soggetto ospitante deve effettuare la comunicazione obbligatoria, preventiva, di avvio del tirocinio entro 15 giorni dalla richiesta di permesso di soggiorno e darne tempestiva conferma al soggetto promotore.

# Art. 31. Indennità di partecipazione

- 1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio ai sensi dell'art.11.
- 2. In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione e devono essere calcolate a parte.

# Art. 32. Convenzione e progetto formativo

- 1. I tirocini di cui alla presente sezione sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti ai sensi dell'art. 10, alle quali sono allegati i progetti formativi.
- 2. I documenti di cui al comma 1 sono redatti secondo i modelli regionali pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione lavoro ed inviati alla competente Struttura regionale ai fini dell'apposizione del visto sul progetto formativo, ai sensi dell'art. 40, comma 10, del DPR 394/1999.
- 3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di visto, oltre alla convenzione e al progetto formativo, devono essere allegati:
- a) la fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
- b) i titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae tradotto in lingua italiana o francese;
- c) l'Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana (se posseduto);
- d) la copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà contenente gli elementi anagrafici identificativi del soggetto ospitante.

# Art. 33. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi

- 1. Come previsto dal combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e dall'art. 40 co. 9 lett. a) del DPR 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all'estero possono essere attivati tirocini "funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale".
- 2. A tal fine il progetto formativo individuale, deve esplicitare il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia, che deve essere coerente con il titolo di studio/formazione professionale conseguito o con esperienze lavorative documentate maturate nel paese d'origine.
- 3. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
- 4. L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

# Art. 34. Moduli formativi obbligatori

- 1. Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere per lo meno finalizzate:
  - a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
  - b)all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro.

# Art. 35. Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto formativo di tirocinio

- 1. I soggetti promotori devono inviare alla struttura regionale competente, unitamente alla richiesta di visto al progetto formativo, due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e due originali del progetto formativo redatti sugli appositi modelli di cui all'articolo 32, comma 2.
- 2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del visto al progetto formativo, la struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente disciplina provvedendo all'approvazione della domanda di tirocinio mediante apposizione del visto regionale ovvero al suo diniego. L'approvazione o il diniego della domanda vengono adottati con provvedimento dirigenziale.
- 3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la struttura regionale competente richiede le necessarie integrazioni fissando il termine di giorni trenta per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l'apposizione del visto regionale.
- 4. Dopo l'apposizione del visto regionale, un originale della convenzione e del progetto formativo è trattenuto dalla struttura regionale competente, l'altro viene restituito al soggetto promotore. La

struttura regionale competente provvede ad inserire nell'apposita piattaforma informatica nazionale i previsti dati e documenti.

- 5. Il soggetto ospitante ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità regionale competente è presentato dal tirocinante alla rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.
- 6. La richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve avvenire entro sei mesi dalla validazione del progetto formativo da parte della competente struttura regionale competente. Decorso tale termine, il visto regionale perde la sua validità e la domanda di tirocinio si intende archiviata.
- 7. L'eventuale revoca del visto di ammissibilità del progetto formativo viene tempestivamente segnalata dalla struttura regionale competente caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio qualora sia antecedente al rilascio del visto di ingresso, e più in generale per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.
- 8. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, la competente struttura regionale competente provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare, affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

# Art. 36. Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio

- 1. Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ex art.9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.
- 2. Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto o altro documento d'identità equivalente della persona straniera, un originale della convenzione e del progetto formativo redatto ai sensi della presente disciplina e vistato dalla Regione.
- 3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del M.Int. 1° marzo 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000), può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente) in riferimento al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante in base alla normativa regionale in materia di tirocini e risultanti dal progetto formativo.
- 4. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, la Regione rende direttamente disponibili a tali Rappresentanze l'atto regionale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.
- 5. Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto di ingresso da parte della persona straniera la rappresentanza diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui sopra, rilascia il visto di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'ordinamento italiano, dandone comunicazione telematica alla Regione, al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed al Ministero dell'Interno attraverso l'apposita piattaforma informatica.

6. La persona straniera viene informata dalla rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

# Art. 37. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

- 1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.
- 2. La Regione si impegna a promuovere, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e le aziende ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

# Art. 38. Sistema di monitoraggio

- 1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.
- 2. Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli affari esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.
- 3. Il Ministero dell'Interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.

#### **SEZIONE D**

Tirocini di inclusione sociale (Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione").

#### Art. 39. Definizione

- 1. Oltre alle tipologie espressamente previste nella Sezione A, art. 1 comma 3 lettera c) della presente disciplina la Regione Valle d'Aosta, in armonia con quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, istituisce i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone disabili o in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari. Tali interventi saranno denominati "tirocini di inclusione".
- 2. Ai fini dei tirocini di inclusione, per "persone in carico ai competenti servizi socio-sanitari" si intendono coloro che, trovandosi in situazione di difficoltà, si siano rivolti ai servizi socio sanitari competenti per elaborare un progetto volto a rimuovere le cause di disagio. Per tali persone i servizi competenti rilasciano un'attestazione di disagio sociale ed una precisa richiesta di attivazione di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale. Nell'attestazione i servizi socio-sanitari dichiarano di avere in carico la persona e di esercitare la propria funzione in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

### Art. 40. Durata del tirocinio di inclusione

- 1. La durata dei tirocini di inclusione non può, di norma, essere superiore a 24 mesi.
- 2. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio, la Regione Valle d'Aosta e nello specifico il servizio competente in materia di inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate può autorizzare, al solo fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. La valutazione circa l'opportunità di ammettere a proroga, anche oltre i 24 mesi, potrà avvenire esclusivamente a seguito di precisa e motivata richiesta a cura del soggetto promotore e dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il tirocinante.

## Art. 41. Modalità di attivazione

- 1. I tirocini di inclusione sono regolati da una convenzione da stipularsi tra soggetto ospitante e soggetto promotore. Alla convenzione dovrà essere allegato un "progetto personalizzato" per ciascun tirocinante, progetto che dovrà essere sottoscritto da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio:
  - a) tirocinante;
  - b) soggetto ospitante;
  - c) soggetto promotore;
  - d) servizio socio sanitario che ha in carico la persona se diversa dal soggetto promotore o ospitante;
  - e) servizio competente in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili e in situazione di svantaggio sociale.
- 2. Il progetto personalizzato dovrà contenere almeno le seguenti sezioni:

- a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
- c) motivazioni a supporto dell'attivazione del tirocinio di inclusione;
- d) specifiche del progetto personalizzato:
  - i. competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
  - ii. competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF;
  - iii. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
  - iv. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
- 3. I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo di cui al precedente comma 1 che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione regionale del lavoro e delle organizzazioni sindacali.
- 4. Nelle more dell'attivazione del Portale Lavoro per te il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 1 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.). Tali modalità si trasmissione devono essere utilizzate anche in caso di malfunzionamento del predetto portale. In quest'ultimo caso le modalità alternative di trasmissione di cui al presente comma dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

#### Art. 42. Modalità di attuazione

- 1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di inclusione, a seguito di un congruo periodo di sperimentazione, la Regione potrà definire, con un atto del Dirigente della Struttura Politiche per l'Impiego, misure di agevolazione, di tutela e modalità organizzative al fine di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.
- 2. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di inclusione, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite delle convenzioni di cui art. 11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante.

#### Art. 43. Indennità

- 1. Per i tirocini di cui al presente Accordo, l'indennità non è obbligatoria ed in ogni caso non potrà superare 2,00 Euro all'ora; l'indennità potrà essere erogata per le sole ore di effettiva presenza. L'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.
- 2. L'indennità è corrisposta, di norma, da parte del servizio socio-sanitario che ha in carico il tirocinante.

# Art. 44. Monitoraggio/Valutazione dei risultati

1. La Regione, d'intesa con il Ministero, partecipa al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati, anche attraverso le comunicazione obbligatoria, relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati coinvolti nei tirocini di inclusione, per la verifica in itinere del percorso.

# Art. 45. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Sezione A.